

Anche ai fini Iva si applica l'aliquota agevolata del 4% per l'acquisto di mezzi necessari alla deambulazione e al sollevamento dei disabili (vedi elenco paragrafo precedente)

7.4.2. L'ALIQUTA IVA AGEVOLATA

7.5. SPESE SANITARIE PER PARTICOLARI PATOLOGIE SOSTENUTE DAL FAMILIARE

Il familiare che, nell'interesse del portatore di handicap anche se non fiscalmente a carico, sostenga delle spese sanitarie relative a patologie esenti dal ticket, può considerare onere detraibile dall'Irpef la parte di spesa che non trova capienza nell'imposta dovuta dal disabile stesso.

L'ammontare massimo delle spese sanitarie, sulle quali il familiare può fruire della detrazione del 19% (dopo aver tolto la franchigia di 129,11 euro), è complessivamente pari a 6.197,48 euro.

7.6. AGEVOLAZIONE PER LE SPESE SOSTENUTE PER AUSILI TECNICI E INFORMATICI

Sono sussidi tecnici e informatici quelli rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell'art. 3 legge n. 104/92. Deve trattarsi di sussidi da utilizzare a beneficio di persone limitate (o anche impedito) da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio e per conseguire una delle seguenti finalità:

- facilitare: la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, il controllo dell'ambiente e l'accesso all'informazione e alla cultura
- assistere la riabilitazione.

Rientrano nel beneficio le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche sia di comune reperibilità sia appositamente fabbricati. Sono tali ad esempio, le spese sostenute per l'acquisto di fax, modem, computer, telefono viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa.

Le spese sostenute per l'acquisto dei sussidi sopraindicati sono ammesse alla detrazione Irpef del 19% per l'intero ammontare (senza togliere la franchigia di 129,11 euro).

Si applica inoltre l'aliquota Iva agevolata del 4% anziché quella ordinaria del 20%.

Per fruire dell'aliquota Iva ridotta il disabile deve consegnare al venditore, prima dell'acquisto, la seguente documentazione:

- specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell'ASL di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico informatico;
- certificato, rilasciato dalla competente ASL, attestante l'esistenza di una invalidità funzionale rientrante tra le quattro forme ammesse (cioè di tipo motorio, visivo, uditivo e del linguaggio) e il carattere permanente della stessa.

7.6.1. QUALI SONO I SUSSIDI AGEVOLATI?

7.6.2. DETRAZIONE IRPEF 19%

7.6.3. ALIQUTA IVA AGEVOLATA

7.7. LA DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE

Sia per gli oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta sia per le spese sanitarie deducibili dal reddito complessivo, occorre conservare la documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme (fatture, ricevute o quietanze) per poi poterla esibire o trasmettere, a richiesta degli uffici finanziari. In particolare:

- per le protesi: oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche la prescrizione del medico curante;
- per i sussidi tecnici e informatici: oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio è volto a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104/1992.

7.8. ALTRE AGEVOLAZIONI PER I NON VEDENTI

La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell'animale.

La detrazione spetta per un solo cane e può essere calcolata su un importo massimo di 18.075,99 euro entro il quale sono comprese anche le spese per un eventuale acquisto di un autoveicolo utilizzato per il trasporto del non vedente.

Anche in questo caso la detrazione è fruibile o dal disabile o dal familiare di cui il non vedente risulta fiscalmente a carico.

La detrazione per il cane spetta senza che sia necessario documentare l'effettivo sostenimento della spesa.

Non è consentita la detrazione al familiare anche se il disabile è fiscalmente a carico.

L'agevolazione è prevista per l'acquisto di particolari prodotti editoriali quali giornali e notiziari quotidiani, libri, periodici realizzati sia in scrittura braille sia su supporti audiomagnetici, destinati ad essere utilizzati da non vedenti o ipovedenti, anche se non acquistati direttamente da loro.

L'applicazione dell'aliquota Iva del 4% si estende alle prestazioni di composizione, legatoria e stampa dei prodotti editoriali, alle prestazioni di montaggio e duplicazione degli stessi, anche se realizzati sia in scrittura braille sia su supporti audiomagnetici per non vedenti ed ipovedenti.

La legge n. 383 del 2001 oltre ad avere soppresso l'imposta di successione ha previsto che per le donazioni tra estranei il beneficiario deve corrispondere, sul valore dei beni donati eccedenti 180.759,91 euro,

7.8.1. LA DETRAZIONE DALL'IRPEF DEL 19% DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DEL CANE GUIDA

7.8.2. DETRAZIONE FORFETARIA DI 516,46 EURO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL MANTENIMENTO DEL CANE GUIDA

7.8.3. ALIQUOTA IVA AGEVOLATA DEL 4%

7.8.4. DONAZIONI A FAVORE DI DISABILE GRAVE

l'imposta di registro ordinaria in base alla tipologia del bene donato.

L'importo della franchigia è elevato a 516.456,90 euro se il beneficiario è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, legge n. 104/1992.

Per le donazioni per le quali non sono dovute le imposte sui trasferimenti, l'imposta di registro non è dovuta nemmeno in misura fissa.

7.9. ANCHE A DOMICILIO I SERVIZI DELL'AGENZIA

L'Agenzia delle Entrate ha attivato un servizio di assistenza per i contribuenti con disabilità, impossibilitati a recarsi presso gli sportelli degli Uffici o che hanno comunque difficoltà ad utilizzare gli altri servizi di assistenza dell'Agenzia delle Entrate.

Per il contribuente i vantaggi immediati di questa iniziativa sono due: evitare code agli sportelli e, allo stesso tempo, ricevere presso il proprio domicilio assistenza fiscale da parte di funzionari qualificati.

I contribuenti che intendono avvalersi del servizio possono rivolgersi alle Associazioni che operano nel settore dell'assistenza alle persone con disabilità, ai servizi sociali degli enti locali, ai patronati o eventualmente ai coordinatori del servizio delle Direzioni Regionali dell'Agenzia.

Il servizio è stato attivato in almeno due Uffici Locali, per ciascuna Direzione Regionale, che svolgeranno il nuovo servizio nell'ambito territoriale di propria competenza.

Informazioni aggiornate sul servizio di assistenza domiciliare, si possono conoscere consultando il sito internet www.agenziaentrate.it.

Inoltre resta ferma la possibilità di ottenere informazioni e chiarimenti rivolgendosi ai Centri di assistenza telefonica, che rispondono al numero 848.800.444 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, il sabato dalle 9 alle 13, ovvero direttamente agli sportelli degli Uffici locali dell'Agenzia.

7.10. PER SAPERNE DI PIÙ: RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 8 (S.O. 255 alla G.U. del 30 dicembre 1997, n. 302)
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.) artt. 10, comma lettera b) e 13bis lettera c) (S.O. alla G.U. del 31 dicembre 1986, n. 302)
- D.P.R. 24 ottobre 1998, n. 403, (G.U. n. 275 del 24 novembre 1998) riguardante le norme di semplificazione della documentazione amministrativa, come modificato dal testo Unico sull'autocertificazione approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (S.O. alla G.U. 20 febbraio 2001, n. 42)
- Legge 28 febbraio 1997, n. 30, conversione in legge, con modificazione del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria pubblica per l'anno 1997 (comma 1, art. 1 e comma 9, art. 21)
- Decreto Ministeriale - Ministero delle finanze - 14 marzo 1998 (determinazione delle condizioni e delle modalità alle quali è subordinata l'applicazione dell'aliquota Iva ridotta al 4% ai sussidi tecnici e infor-

matici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap)

- Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 39, riguardante la facoltà di autocertificazione da parte del disabile, delle proprie condizioni personali (S.O. n. 210/L alla G.U. n. 302 del 29 dicembre 1998)
- Legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 6 comma 1, lettere e) e g) (S.O. n. 227/2 alla G.U. 27 dicembre 1999 n. 302)
- Legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 50 (S.O. alla G.U. del 25 nov. 2000, n. 276)
- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, artt.30, comma 7, 31 comma 1, 81 comma 3 (S.O. alla G.U. del 29 dicembre 2000, n. 302)
- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 2, commi 1 e 3 (S.O. alla G.U. del 29 dicembre 2001, n. 301)
- Legge 1 agosto 2003, n. 200, art. 1 bis, comma 1 (G.U. del 2 agosto 2003, n. 178)
- Istruzioni per la dichiarazione dei redditi (per l'applicazione delle disposizioni agevolative in materia di Irpef)